



PICCOLA GUIDA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
PER I CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO

L'ultimo provvedimento emanato in materia di fatturazione elettronica estesa anche ai contribuenti in regime forfettario ha generato un po di confusione.

Riteniamo opportuno fare il punto sulla normativa , con particolare riferimento agli obblighi imposti anche ai contribuenti in Regime Forfettario appartenenti al settore sanitario.

L'ultimo provvedimento al riguardo ha introdotto l'obbligo di emissione della fattura elettronica , a partire dal 1 luglio 2022, anche ai soggetti in Regime Forfettario .

In cosa consiste la Fatturazione Elettronica


Trattasi di una procedura che l'emittente deve rispettare per rendere definitiva e non più modificabile la fattura emessa.

In altri termini , fermi restando tutti gli elementi essenziali richiesti per l'emissione di una fattura , la stessa per essere considerata valida fiscalmente deve essere redatta in formato elettronico.

Ciò non significa che sia sufficiente l'utilizzo di un qualsiasi software per la sua compilazione bensì che occorre utilizzare uno degli appositi software in circolazione, compreso uno messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate gratuitamente.

Come Funziona la Fatturazione Elettronica

Il soggetto che emette la fattura elettronica, una volta compilata, deve trasmettere la stessa al destinatario non più su supporto cartaceo consegnandola brevi manu o mediante la spedizione tramite servizio postale, bensì inviandola telematicamente allo SDI (SISTEMA DI INTERSCAMBIO) gestito dall'Agenzia delle Entrate che, a sua volta, dopo aver eseguito i controlli formali del documento ricevuto, provvederà al suo inoltro al relativo destinatario utilizzando il cosiddetto codice univoco del destinatario, di cui dovranno essere dotati tutti. In mancanza del codice univoco del destinatario la fattura dovrà recare l'annotazione dell'indirizzo PEC o del Codice Fiscale del destinatario, ai quali appunto lo SDI indirizzerà le fatture ricevute ed a lui destinate.





Ferma restando questa procedura, pure senza che ciò abbia valore fiscale, è prassi commerciale inviare agli interessati con i sistemi tradizionali (mail, posta, fax ecc) **copia di cortesia** della fattura elettronica.

Dopo tutta questa premessa normativa si rende necessario adattare la stessa ai contribuenti che operano in particolare nel settore sanitario (nel ns. caso i Medici).

Per costoro opera una particolare norma che al momento **vieta tassativamente di emettere la fattura elettronica per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche** ; prestazioni per le quali già sussiste un ulteriore obbligo di inviare le stesse al Sistema Tessera Sanitaria .

Tutto quanto sopra indipendentemente dal limite del fatturato e o del Regime fiscale di appartenenza.

Pertanto si potranno verificare le seguenti ipotesi :



Quindi riepilogando possiamo affermare che :

a partire dall'01-01-2024 l'obbligo di emissione della fattura elettronica è stato esteso a tutti i titolari di partita iva indipendentemente dal regime fiscale nel quale sono inquadrati



Solo per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei soggetti persone fisiche , nel rispetto della Privacy di ciascuno, **opera addirittura il divieto di emettere fatture elettroniche per tali prestazioni**, atteso il fatto che per le stesse vige l'obbligo di comunicarle al sistema tessera sanitaria.

Per tutte le altre prestazioni sarà obbligatoria l'emissione della fattura elettronica (è il caso di fatturazione a Enti pubblici, Privati, Cliniche, colleghi per sostituzioni varie , Società per partecipazione a convegni o a progetti di ricerca ecc.)

Al riguardo , benché non richiesto dalla normativa , si suggerisce di adottare due numerazioni separate per le fatture elettroniche e quelle non elettroniche

Foggia, 02-01-2024